

N. 3315

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINO, SALVATO, ALBERTINI,  
BERGONZI, MARCHETTI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA,  
CÒ, MANZI e RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1998

---

Agevolazioni fiscali per la costituzione di società cooperative

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi anni molte delle strutture produttive del nostro Paese sono state investite da crisi profonde ed i lavoratori hanno vissuto in misura sempre più larga la cassa integrazione guadagni e la mobilità.

Le misure e gli strumenti predisposti dalla legislazione vigente per ovviare a queste difficoltà non hanno sempre avuto la necessaria efficacia ed in molti casi sono stati gli stessi lavoratori a cercare vie d'uscita attraverso la costituzione di cooperative.

Paradossalmente questi meritori sforzi rischiano di essere ostacolati, se non addirittura frustrati, dalle norme tributarie.

Il provvedimento in esame si propone, per motivi di equità fiscale e sociale, di esentare dalla tassazione, nella forma prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'indennità percepita anticipatamente dai lavoratori in mobilità allo scopo di associarsi in cooperativa, così come previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di indennità di mobilità)*

1. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di una società cooperativa.

## Art. 2.

*(Disposizioni transitorie)*

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche alle indennità percepite nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore della presente norma.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che non hanno destinato l'intera indennità percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova società cooperativa, possono fruire della prevista esenzione investendo nella società cooperative della quale fanno parte, mediante un aumento del valore della quota posseduta.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 25 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 30 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-

ziale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.